

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO

Con il presente atto tra i signori:

- **GIANGOLINI Arch. ADRIANO**, nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 1961, domiciliato per la carica presso la residenza municipale di Fano, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore V Lavori Pubblici ed Urbanistica **del Comune di Fano**, con sede in Fano via San Francesco d'Assisi, Codice Fiscale 00127440410, tale nominato con provvedimento sindacale n. 49 del 27 dicembre 2011 che in copia conforme è stato allegato all'atto a rogito del notaio Alfredo de Martino di Fano in data 26 aprile 2012 rep. 8.434/6.223, registrato a Fano in data 7 maggio 2012 al n. 2717 serie 1T ed annotato a Pesaro il 28 maggio 2012 al n. 946 di formalità, prorogato con provvedimento sindacale n. 45 del 30 luglio 2014

che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", ed al presente atto autorizzato da delibere della Giunta Comunale n. 60 del 5 marzo 2014 e n. 244 del 20 maggio 2014 che in copie conformi all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere "**B**" e "**C**"

- **MARCUCCINI MARCO** nato a Fossombrone il 21 luglio 1975 e residente a Fano in Via Bartolagi da Fano, 26, imprenditore, codice fiscale MRC MRC 75L21 D749F

- **GIOVANELLI GIULIA** nata a Fano il 12 giugno 1981 e residente in Fano Via Bartolagi da Fano, 26, **xxxxxxxxxxx**, codice fiscale GVN GLI 81H42 D488D

- **LUMBRICI RAFFAELLA** nata a Fano il 18 ottobre 1968 e residente a Bologna in Via Delle Lame, 116, **xxxxxxxxxxx**, codice fiscale LMB RFL 68R58 D488V

- **BRUSCIA MIRTY** nata a Fano il 16 novembre 1929 e residente a Cagliari in Via Alessandri, 29, pensionata, codice fiscale BRS MTY 29S56 D488I

PREMETTONO

- che il signor **MARCUCCINI MARCO** è proprietario di un immobile sito in Fano Via Bartolagi da Fano n.26, censito al N.C.E.U. al foglio 141 Mapp. 2147 sub. 11, Cat.A/2, cl.2, vani 6,5, R.C. euro 604,25 (seicentoquattro virgola venticinque);

- che la signora **GIOVANELLI GIULIA** è proprietaria di un immobile sito in Fano Via Bartolagi da Fano n.26, censito al N.C.E.U. al foglio 141 Mapp. 2147 sub. 10, Cat.A/2, cl.2, vani 6, R.C. Euro 557,77 (cinquecentocinquantesette virgola settantesette);

- - che la signora **LUMBRICI RAFFAELLA** è nuda proprietaria di un immobile sito in Fano Via Bartolagi da Fano, n.26, censito al N.C.E.U. al foglio 141 Mapp. 2147 sub. 19, cat. A/2, cl.2, vani 8, R.C. euro 743,70 (settecentoquarantatré virgola settanta);

- che la signora **BRUSCIA MIRTY** è usufruttuaria di un immobile sito in Fano Via Bartolagi da Fano, n.26, censito al N.C.E.U. al foglio 141 Mapp. 2147 sub. 19, cat. A/2, cl.2, vani 8, R.C. euro 743,70 (settecentoquarantatré virgola settanta);
- che per la ristrutturazione e ampliamento dello stesso i signori Marcuccini Marco, Giovanelli Giulia, Lumbrici Raffaella e Bruscia Mirty hanno presentato in data xxxxxxxxxxxx prot. g.n. xxxxxxxxxxxx il progetto di un Piano di Recupero di iniziativa privata, redatto dall'Ing. Ettore Dell'Onte secondo i disposti degli artt. 27, 28 e 30 della Legge 5 agosto 1978 n.457 e secondo la Legge Regionale 5/8/1992 n.34;
- che l'intervento relativo al Piano di recupero in questione è conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale di questo Comune, ed alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale;
- che, in particolare, l'intervento pianificatorio non è in contrasto con il Piano Paesistico Ambientale, adottato dalla Regione Marche con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 3.11.89 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- che il Piano di recupero è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta n. xx del xxxxxxxxxxxx, la quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- che l'amministrazione Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato del centro storico con D.C.C. n. xxxx del xxxxxxxxxxxx;
- che l'amministrazione Comunale con D.C.C. n.270 del 28 Settembre 1992 attribuiva al P.P.C.S. Valore di Piano di recupero;
- che la Giunta Comunale ha adottato il Piano di Recupero con delibera n. xx del xxxxxxxxxxxx, sopra allegata;
- che la Giunta Comunale ha approvato definitivamente il Piano di recupero con delibera n. xxx del xxxxxxxxxxxx, sopra allegata.

TUTTO CIO' PREMESSO

e sia noto - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - le costituite parti convengono e stipulano quanto riportato negli articoli che seguono, rimanendo i signori MARCUCCINI MARCO, GIOVANELLI GIULIA, LUMBRICI RAFFAELLA E BRUSCIA MIRTY obbligati per loro, successori ed aventi causa.

ART. 1 - ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO

1. L'attuazione del Piano di Recupero - relativo al fabbricato sito nel Comune di Fano, distinto al N.C.E.U. al Foglio 141 Mappale 2147 con i subb. 10, 11 e 19 , avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, e secondo il Piano di Recupero, che sebbene non allegato alla presente, fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO DI RECUPERO

1. Gli elaborati che costituiscono il Piano di Recupero depositati presso il Comune di Fano, che seppure non allegati al presente atto - ne costituiscono parte integrante, sono i seguenti:

Tavola 1 - Stato Autorizzato e Stato di Variante (Planimetrie - dati tecnici - barriere architettoniche)

Tavola 2 - Stato Autorizzato - Piante-Sezioni-Prospetti

Tavola 5 - Stato di Variante - Piante-Sezioni-Prospetti

Verifica assoggettabilità a VAS

Documentazione attestante il titolo di proprietà dei richiedenti

Relazione tecnica illustrativa

Documentazione fotografica

Schema di Convenzione

Norme Tecniche di Attuazione

ART. 3 - INDICI E STANDARDS URBANISTICI PRESCRITTI DAL P.R.G.

1. Le prescrizioni costruttive e le modalità attuative sono contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero.

ART. 4 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

1. Il Piano di Recupero sarà attuato in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente nonché in conformità alle pattuizioni di cui alla presente convenzione.

2. E' necessario il preventivo Permesso di Costruire per ogni intervento edilizio sull'immobile oggetto del presente Piano.

3. I Permessi di Costruire riguardanti le opere previste nel presente Piano di Recupero potranno essere rilasciati entro il termine di anni 5 (cinque) decorrente dalla data di approvazione del Piano medesimo.

ART. 5 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Sarà calcolato l'onere secondo le corrispondenti tabelle comunali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire in riferimento al contributo di costruzione di cui all'art.16 del D.P.R. 380/2001.

ART. 6 - ONERI E SPESE ACCESSORIE ALL'ATTO

1. I signori Marcuccini Marco, Carnaroli Selve, Bruscia Maria Teresa, Bruscia Paolo, Bruscia Mirty si assumono tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione.

ART. 7 - INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza ad una o più clausole del presente atto da parte dei signori MARCUCCINI MARCO, GIOVANELLI GIULIA, LUMBRICI RAFFAELLA, BRUSCIA MIRTY, il Comune di Fano provvederà a sospendere il rilascio dell'agibilità.

ART. 8 - VALIDITA' DEL PIANO DI RECUPERO

1. La validità del Piano di Recupero, relativo alla presente convenzione, viene fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data

della stipula del presente atto.

2. Il Comune di Fano si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto del presente Piano di Recupero qualora intervengano particolari e comprovati motivi di interesse Pubblico.

ART. 9 - ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI

Qualora i signori Marcuccini Marco, Giovanelli Giulia, Lumrbici Raffaella, Bruscia Mirty procedano alla alienazione degli immobili interessati dal Piano dovranno trasmettere in tutto o in parte agli acquirenti gli oneri derivanti dalla attuazione del Piano medesimo.

In caso diverso ed in caso di trasferimento solo parziale degli oneri suddetti, i signori e loro successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli oneri non trasferiti agli acquirenti.

ART. 10 - CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie, che potrebbero derivare dalla applicazione della presente convenzione, saranno decise dall'Istituto Giudiziario competente per legge.

ART. 11 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1. I signori Marcuccini Marco, Giovanelli Giulia, Lumrbici Raffaella, Bruscia Mirty si impegnano a trascrivere l'atto di convenzione affinché siano rese note a terzi le obbligazioni assunte con esonero per il competente conservatore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pesaro - Servizio di Pubblicità Immobiliare - da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale comunale ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore.

ART. 13

Ai sensi della legge 19 maggio 1975 numero 151, il signor Marcuccini Marco dichiara di essere celibe,

Giovanelli Giulia dichiara di essere,

Lumbrici Raffaella dichiara di essere,

Lumbrici Raffaella dichiara di essere

Il presente atto sarà depositato fra gli atti del notaio autenticante.

F.to